

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/12/2003 n. 8059
legge 109/94 Articoli 26, 31bis - Codici 25.4.1, 31/bis.1

In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore ha natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, nella fase in cui, con sua valutazione discrezionale, l'amministrazione, nel vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37, debba stabilire se al medesimo sia o no da accordare la revisione. Diversamente, una volta avvenuto il riconoscimento della revisione, la controversia che insorga sulla liquidazione del compenso revisionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché attiene esclusivamente al quantum di un diritto di credito già riconosciuto. L'art. 33, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale stabilisce che la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali nei pubblici appalti è ammessa quando l'amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al dieci per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente all'aggiudicazione, è applicabile solo alle procedure nelle quali il contraente privato è scelto con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, poiché solo in questi sistemi l'atto conclusivo di procedimento del contratto è l'aggiudicazione, mentre l'eventuale successiva stipulazione costituisce solo una formalità che nulla aggiunge all'esistenza e alla perfezione del vincolo contrattuale. In caso di appalto concorso per la realizzazione di opere pubbliche, nessuna norma o principio impone che il contratto sia perfettamente conforme alle opere e ai lavori, come definiti nel bando o nei capitolati, in quanto il procedimento attiene alla scelta del contraente con il quale verrà stipulato il contratto, ma l'amministrazione conserva un ampio margine di negozialità, che si attualizza nel contratto, anche se ha per necessario presupposto la fase amministrativa. Ne consegue che il contraente non ha aspettative tutelabili alla conformità della convenzione con i contenuti economici determinati nella fase precontrattuale, e può solo rifiutare il consenso, ma se lo presta è vincolato dalle nuove statuizioni, liberamente accettate.